

**LEONELLI, DURANTI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE**

DI AVV. LEONELLO LEONELLI

AVV. DANIELE DURANTI

AVV. FABRIZIO LEONELLI

AVV. ALBERTO STEFICCI

PROF. AVV. ENRICO TONETTI

AVV. MAURIZIO PEDDETTA

AVV. LUCIANO BROZZELLI

AVV. GIOVANNA PATERMO

AVV. GRAZIA CASAVECCHIA

AVV. FRANCESCO TEMPERINI

AVV. ANTONIO MARCONI

AVV. BARBARA FIORE

PROF. AVV. FRANCESCO DURANTI

AVV. MARIA NOTARISTEANO

AVV. RAFFAELE RINALDI

AVV. GIACOMO E. LEONELLI

AVV. NICOLA BERTOLFO

AVV. GABRIELE STEFICCI

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Perugia

(Dott. Mario Formisano – Procedimento n. [REDACTED] R.G.N.R.)

MEMORIA EX ART. 415 bis c.p.p.

Con avviso ai sensi dell'art. 415 *bis* c.p.p., notificato in data 1 settembre u.s., il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Mario Formisano ha avvertito l'indagata, Sig.ra [REDACTED], della conclusione delle indagini preliminari a suo carico in ordine a: "Delitto p.p. dall'art. 95, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 perché nella istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nelle dichiarazioni alla stessa allegate autocertificava falsamente di aver percepito nell'anno 2013 solo redditi da lavoro domestico per € 5.957,26, omettendo di riferire di aver percepito € 3.026,09 da lavoro dipendente e che, quindi i redditi complessivamente percepiti nell'anno 2013 ammontavano a € 8.983,35

In Perugia il [REDACTED]."

FATTO

Dagli atti di indagine è emerso che in data [REDACTED] la Sig.ra [REDACTED] ha presentato al Tribunale di Perugia, Ufficio Gip, innanzi al quale tuttora pende un procedimento penale a Suo carico per la contravvenzione di cui agli artt. 183 lett) BB) n. 2) e 256, comma 1, lett. B), comma 2, D. Lgs. 152/2006, istanza di ammissione al gratuito patrocinio affermando di aver percepito nell'anno d'imposta 2013 la complessiva somma di € 5.957,26 da lavoro domestico.

Con provvedimento in data [REDACTED], il Gip Dott.ssa Giangamboni ha ammesso l'istante al beneficio disponendo altresì che la Guardia di Finanza di [REDACTED] effettuasse le necessarie verifiche circa le sue reali condizioni reddituali.

La Guardia di Finanza, con annotazione depositata presso la Procura della Repubblica di Perugia il [REDACTED], ha rilevato come dalle banche dati in uso al Corpo fosse emerso anche un reddito pari ad € 3.026,09, percepito nell'anno 2013 dall'odierna indagata quale dipendente della società [REDACTED], ulteriore rispetto a quello dichiarato.

Nella stessa annotazione la Guardia di Finanza sottolinea altresì come "il beneficio, pur considerando l'ulteriore reddito da lavoro dipendente prodotto dalla [REDACTED] e non indicato in istanza, le sarebbe comunque spettato, avendo conseguito proventi in misura inferiore al limite previsto dalla norma": infatti il reddito complessivo percepito dall'[REDACTED] nell'anno 2013 - secondo i riscontri della Polizia Giudiziaria - risulta pari ad € 8.983,35, mentre il limite di reddito massimo per ottenere il gratuito patrocinio quell'anno era pari ad € 11.369,24.

Tra gli atti di indagine si è rinvenuto, infine, il verbale dell'interrogatorio in data [REDACTED] in cui la Sig.ra [REDACTED] ha nominato proprio difensore, in aggiunta al già nominato Avv. Dante Duranti, l'Avv. Gabriele Stafficci e si è avvalsa della facoltà di non rispondere riservandosi ogni approfondimento e difesa nelle successive, eventuali, fasi del procedimento penale.

* * *

Ammesso, in ipotesi, che le conclusioni in fatto a cui è giunta la Guardia di Finanza corrispondano al vero, l'Ill.mo Pubblico Ministero non potrà non tenere conto delle considerazioni che seguono.

DIRITTO

I.

Assenza elemento oggettivo del reato

1) L'art. 95 D.P.R. 115/02 sanziona penalmente, con la pena da uno a cinque anni di reclusione oltre a pena pecuniaria, le falsità o omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione previste dall'art. 79, co. 1, let. b), c) e d): con riferimento al caso di specie occorrerà soffermarsi sulla sola disposizione di cui alla lett. c) dell'art. 79 cit.

Secondo tale norma, infatti, la dichiarazione sostitutiva di certificazione *de qua* deve contenere l'attestazione circa “(...) la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini (...)”.

Proprio partendo dalla *ratio* di tale norma, che è quella di sanzionare chi falsifica il reddito in modo da ottenere il beneficio del gratuito patrocinio al fuori dei casi in cui gli spetterebbe, un corposo orientamento

giurisprudenziale ha affermato non sussistere il delitto in questione in tutti i casi in cui i redditi occultati insieme a quelli dichiarati comunque non superano – come nel caso di specie – il limite fissato dal legislatore per l'ottenimento del beneficio (Cass., Sez. V, n. 4467/08; Cass., Sez. V, n. 21194/06; Cass., Sez. V, n. 16338/06).

2) Alle stesse conclusioni giunge altra giurisprudenza, affermando che nell'ipotesi in cui l'agente abbia dichiarato un falso reddito nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, ma gli sarebbe comunque spettato il beneficio se avesse dichiarato tutti i redditi effettivamente percepiti, si configura un **falso inidoneo all'inganno** (Cass., Sez. V, n. 12019/08) o un **falso inutile o innocuo** che dir si voglia (Cass., Sez. V, n. 5532/08).

* * *

II.

Insussistenza elemento soggettivo del reato

Nella condotta contestata non si rinviene neppure l'elemento soggettivo del reato ex art. 95 D.P.R. 115/02, in quanto lungi dal voler porre in essere una condotta che non Le avrebbe comportato alcun vantaggio, ma addirittura solo conseguenze negative, la Sig.ra [REDACTED] ha agito con l'unico scopo di ottenere quanto in effetti le spettava, come sottolineato dalla stessa Guardia di Finanza.

Si potrebbe al più affermare che la dimenticanza dell'indagata integri gli estremi della colpa, ma non certo il dolo prescritto dalla fattispecie delittuosa in questione.

Si è trattato dunque di un mero errore che ha determinato l'omissione oggi contestata e che, come tale, sopprime tanto la rappresentazione quanto la volontà di compiere il falso.

* * *

Ma vi è di più.

III.

Sussistenza causa di esclusione della punibilità

Nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Pubblico Ministero ritenga sussistere formalmente tutti gli elementi della fattispecie tipica dalla condotta dell'indagata, varranno comunque le considerazioni che seguono.

Come noto, con il D. Lgs. 28/2015 è stato introdotto nel codice penale l'art. 131 bis c.p., vale a dire l'**esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto**: “*nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (...)*”.

Nel caso in esame sembrano sussistere tutti i requisiti per l'applicazione dell'istituto di recente introduzione.

1) Ed infatti:

- il reato contestato è punito con la pena, nel massimo, corrispondente a cinque anni di reclusione;
- l'indagata non ha agito per motivi abietti o futili (ma, al contrario, per ottenere un beneficio che comunque le spettava), né con crudeltà o

adoperando sevizie o approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima;

- dal fatto non sono derivate né lesioni gravissime né la morte di alcuno;
- la Sig.ra [REDACTED] non ha commesso reati della stessa indole di quello per cui si procede né, tantomeno, è stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- le modalità della condotta e la (eventuale) esiguità del danno o pericolo al bene giuridico protetto dall'art. 95 D.P.R. 115/2002 sono tali da ritenere applicabile tale causa di non punibilità.

La dichiarazione è stata di fatto depositata con l'indicazione errata del reddito complessivo percepito, ma senza alcun "raggiro" o specifico fine di lucro in grado di minare in concreto la pubblica fede. Del resto l'attività di indagine in queste ipotesi risulta assai agevole, come lo è stato nel caso di specie, essendo sufficiente alla Polizia Tributaria-Giudiziaria accedere alle banche dati in proprio uso per verificare l'esatto importo percepito in un dato anno di imposta: la dichiarazione, in altri termini, costituisce un impulso alla verifica più che un atto a sé stante su cui si fonda l'intera fiducia dell'Erario.

La condotta è stata dunque posta in essere senza l'utilizzo di strumenti particolarmente insidiosi, né risulta connotata da alcun disvalore. Anche per questo motivo il danno (ma probabilmente è più corretto parlare di pericolo) alla fede pubblica risulta limitatissimo, per non dire inesistente;

- la condotta è stata peraltro assolutamente occasionale, mentre sussiste il pregiudizio per l'indagata in caso di condanna per tale reato;

- l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. è ritenuto applicabile anche ai reati di pericolo astratto o presunto, perché la tenuità dell'offesa è sempre apprezzabile anche con riferimento a questi reati ed in quanto il giudizio complessivo di tenuità del fatto dovrà essere completato con quello relativo alle modalità della condotta (Bartoli, Dir. Pen. e Processo, 2015, 6, 659);

- secondo un articolato ragionamento, che non si ritiene di interesse in questa sede esplicare, la giurisprudenza ha poi affermato come il Giudice debba tener conto, nel valutare la particolare tenuità dell'offesa, anche dei criteri di carattere soggettivo di cui all'art. 133 n. 3 c.p. sebbene l'art. 131 bis c.p. richiami soltanto il n. 1 del precedente articolo (T. Milano 29 aprile 2015, n. 4195).

Il dolo, ammesso per pura ipotesi che sia davvero rinvenibile, risulta affievolitissimo. Infatti non c'è dubbio come nel caso di specie la Sig.ra [REDACTED] non abbia inteso affermare il falso – non ne aveva alcun motivo – ma abbia tenuto un comportamento al più definibile come ingenuo o superficiale.

2) Oltre ai sopraindicati indici, ricavati dal testo di legge dalla giurisprudenza (T. di Bari, 4 maggio 2015, n. 1523; T. di Asti, 13 aprile 2015, n. 724) o elaborati dalla dottrina, sebbene risulti chiara a questa difesa la differenza tra la lesione o il pericolo di lesione al bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice rispetto alle conseguenze civilisticopatrimoniali della stessa, *ad abundantiam* giova sottolineare come la condotta dell'[REDACTED] non abbia causato alcun danno civile né, addirittura, sia possibile rinvenire in questo procedimento una vera e propria persona offesa dal reato: nella fattispecie in esame, pertanto, non sussiste neppure

l'esigenza di consentire ad alcuno l'esercizio dell'azione civile nel processo penale.

* * *

Infine, non si può non accennare al fatto che il Legislatore, con l'art. 2, co. 3, lett. a), n. 1) della L. 67/2014 ha conferito delega al Governo per l'abrogazione di tutti i falsi commessi dal privato ad eccezione dell'art. 491 c.p.: l'orientamento del legislatore è (o quantomeno recentemente è stato) di procedere ad una depenalizzazione anche in astratto delle fattispecie analoghe a quelle per cui si procede.

* * *

L'interpretazione dell'art. 95 D.P.R. 115/02 offerta dalla sentenza del 16 febbraio 2009, Sez. Un., n. 6591 – già di per sé fortemente criticabile - (decisa nell'anno 2008), di cui pure si è trovata copia nel fascicolo del P.M., oggi non può dunque essere condivisa, considerata la depenalizzazione in concreto - e comunque l'impostazione in essere anche in astratto - delle fattispecie incriminatrici “minori”, nel rispetto del principio di sussidiarietà del diritto penale, che impone il ricorso ad esso solo come *extrema ratio*, e di proporzione della pena alla condotta consumata: evitando così di sanzionare condotte rispetto alle quali la pena risulterebbe sproporzionata, proprio in ragione della ridotta offensività e dello scarso disvalore.

In altre parole nel caso in trattazione l'inesistenza di un concreto disvalore oggettivo della condotta contestata – secondo il principio di offensività – deve prevalere sulle generali, astratte e meramente ipotetiche esigenze di prevenzione generale.

* * *

LEONELLI, DURANTI & ASSOCIATI
STUDIO LEGALE

Si chiede, pertanto, che l'Ill.mo Pubblico Ministero voglia avanzare
richiesta di archiviazione, quantomeno poiché ravvisabili nella fattispecie *de qua*
gli estremi della causa di esclusione della punibilità per particolare
tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p.

Con osservanza.

Perugia, 21 settembre 2015

Avv. Gabriele Stafficci
Gabriele Stafficci